

N. 2362

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997**

Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

ONOREVOLI SENATORI. - I *media* si impongono come protagonisti della scena sociale italiana. Appare necessario garantire l'attività di stampa che è costituzionalmente tutelata, attraverso la certezza dell'applicazione di principi di etica, quale unico strumento di au-

totutela. Tali principi, peraltro, sono già stati enunciati dagli stessi giornalisti.

L'informazione deve rispondere al vero.

La celerità del processo di accertamento della verità è necessaria per una effettiva tutela della trasparenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le notizie diffuse attraverso la stampa, la televisione e la radio devono rispondere a verità.

## Art. 2.

1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso può agire in giudizio davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno.

## Art. 3.

1. Il risarcimento del danno verrà quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di lire 50.000.000 o nel maggior danno dimostrato.

## Art. 4.

1. Sono responsabili in solido con l'ente chi ha esteso la notizia ed il direttore.

## Art. 5.

1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

## Art. 6.

1. Il giudice, di qualunque grado, ha il dovere di osservare tutti i termini. Ove il processo non si possa definire in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.

## Art. 7.

1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.